ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Adempimenti antiriciclaggio in pratica.
Adeguata verifica: gli obblighi del Commercialista e gli obblighi del cliente.

L'adeguata verifica del cliente

Antonio Fortarezza
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC
Milano

D.Lgs. 231/2007

RATIO

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

COME?

Approccio basato sulla gestione del rischio

Adeguata verifica del cliente

Adempimento degli obblighi tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività professionale.

D.Lgs. 231/2007 le nuove regole previste dal D.Lgs. 90/2017

ENTRATA IN VIGORE

4 luglio 2017

NUOVI CLIENTI E VECCHI CLIENTI, VECCHI CLIENTI E NUOVI INCARICHI

I professionisti adempiono all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

D.Lgs. 231/2007 le nuove regole previste dal D.Lgs. 90/2017

Momento fondamentale per aggiornamento e verifica dei dati

PROCEDURE

Elenco aggiornamento dati nuove disposizioni normative art. 17 comma 4, D.Lgs. 90/2017

	Da	A	Convocare il cliente entro
Modifica classe di rischio	Basso	Medio	xx giorni
Modifica classe di rischio	Basso	Alto	xx giorni
Modifica classe di rischio	Medio	Alto	xx giorni

Cliente	Classe di rischio precedentemente assegnato	La classe di rischio si è modificata?	Nuova classe di rischio o conferma classe di rischio precedente	Aggiornamento dei dati e delle informazioni?	Convocare il cliente entro il
Ping Pong Start Srl	Basso	No	Basso	No	xx/xx/xxx
Senzasole Srl	Medio	Si	Alto	Si	xx/xx/xxx
Nome Cognome	Basso	No	Basso	No	xx/xx/xxx
Sempre Senza Sole Snc	Medio	Si	Alto	Si	xx/xx/xxx
Piove Sempre Sas	Basso	No	Basso	No	xx/xx/xxx

Data _____ Firma incaricato _____

D.Lgs. 231/2007 le nuove regole previste dal D.Lgs. 90/2017

NB

Dal 4 luglio 2017

- ✓ Sparisce il riferimento alle prestazioni professionali con un valore della pratica superiore a euro 15.000;
- ✓ Sindaci senza controllo contabile soggetti alle norme antiriciclaggio;
- ✓ Sparisce per l'assistenza contrattuale il riferimento al valore dei 15.000 euro.

D.Lgs. 231/2007 alcuni concetti di lavoro

Cliente

- ✓ il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

Conferimento di un incarico professionale

- ✓ attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, al compimento di una prestazione professionale, **indipendentemente dal versamento di un corrispettivo** o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

Prestazione professionale

- ✓ E' una prestazione intellettuale o commerciale resa **in favore del cliente**, a seguito del **conferimento di un incarico**, della quale si presume che abbia una certa durata.

D.Lgs. 231/2007 alcuni concetti di lavoro

Operazione

- ✓ L'attività consistente nella **movimentazione**, nel **trasferimento** o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel **compimento** di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la **stipulazione** di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale

  - Professionista che agisce in nome e per conto del cliente
  - Professionista che agisce in nome proprio ma per conto del cliente
  - Professionista che movimenta e trasferisce mezzi di pagamento per conto cliente
  - Professionista che stipula atti negoziali per conto del cliente
  - Professionista che riceve fondi dal cliente per movimentarli
  - Etc etc

D.Lgs. 231/2007 alcuni concetti di lavoro

Esecutore

- ✓ il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti **poteri di rappresentanza** che gli consentano di **operare** in nome e per conto del cliente;

D.Lgs. 231/2007 il cliente

Persone fisiche

- Persone fisiche

Persone non fisiche

- Enti con personalità giuridica
  - Società di capitali
  - Associazioni riconosciute
  - Fondazioni
  - Etc
- Enti senza personalità giuridica
  - Società di persone
  - Associazioni non riconosciute
  - Etc
- Trust

Persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lett dd), D.lgs. 231/2007

Definizione di persona politicamente esposta

Art. 24, D.lgs. 231/2007

Adeguata verifica rafforzata

Art. 18, comma1, lettera c), D.lgs. 231/2007

Situazione economico-patrimoniale del cliente

Art. 18, comma1, lettera d), D.lgs. 231/2007

Provenienza dei fondi

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio

Persona politicamente esposta

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio

- ✓ Sia nel caso in cui il cliente sia una PEP
- ✓ Sia nel caso in cui l'esecutore o l'amministratore sia una PEP
- ✓ Sia nel caso in cui la PEP sia socio
- ✓ Sia nel caso in cui la PEP sia titolare effettivo
- ✓ Sia nel caso in cui la controparte sia una PEP

Persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lett dd), D.lgs. 231/2007

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lett dd), D.lgs. 231/2007

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Titolare effettivo

LA DEFINIZIONE GENERALE DI TITOLARE EFFETTIVO PREVISTA DALLA NORMA

Art. 1, comma 2, lettera pp) D.lgs. 231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Titolare effettivo

1

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica o più persone fisiche.

2

Il titolare effettivo non è il cliente, che invece è il soggetto che richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

Titolare effettivo – le indicazioni del D.Lgs. 231/2007

La normativa, nel caso di persone non fisiche, fornisce le seguenti indicazioni:

Art. 20, comma 1	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 2	Criterio specifico per le società di capitali
Art. 20, comma 3	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 4	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 5	Criterio specifico per le persone giuridiche private
Art. 22, comma 5	Criterio specifico per i trust

Per come è impostata la norma in presenza di una persona non fisica si dovrà sempre individuare il titolare effettivo

Titolare effettivo

Obbligo di conservazione delle verifiche effettuate

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Art. 18, comma 1, lettera b) D.lgs. 231/2007	Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente
Art. 19 D.lgs. 231/2007	Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia una società di capitali

La regola generale

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche **coincide** con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la **proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo **controllo**.

PROPRIETA' DIRETTA O INDIRETTA

CONTROLLO

Caso in cui la proprietà diretta o indiretta è individuabile in maniera univoca

Art. 20 D.lgs. 231/2007

1

Proprietà diretta:
Titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

Proprietà indiretta:
Titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Caso in cui la proprietà diretta o indiretta non è individuabile in maniera univoca

Art. 20 D.lgs. 231/2007

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente in forza:

2

- ✓ Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- ✓ Del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
- ✓ Dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

Caso in cui non sia possibile individuare la proprietà diretta o indiretta e non sia possibile individuare chi esercita il controllo

Art. 20 D.lgs. 231/2007

3

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia una società di persone

Titolare effettivo nelle società di persone

Il legislatore non fornisce nessuna indicazione specifica

Regola generale Art. 1, comma 2, lettera pp) D.lgs. 231/2007	Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
In via di ausilio Art. 20, D.lgs. 231/2007	Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Titolare effettivo nelle società di persone	Tutti i soci a prescindere dalle partecipazioni, tutti gli amministratori

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata

Persone giuridiche private Dpr 10/02/2000, n. 361

Art. 20 D.lgs. 231/2007

(associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture)

Nelle persone giuridiche private:
sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ✓ i fondatori, ove in vita;
- ✓ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- ✓ i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Persone giuridiche private Dpr 10/02/2000, n. 361

Art. 20 D.lgs. 231/2007

In tali casi il presidente o la persona munita dei poteri di legge o di statuto, deve fornire al professionista i dati identificativi dei titolari effettivi come precedentemente individuati

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia un trust

Ambito di applicazione relativo al trust

Art. 22, comma 5, D.lgs. 231/2007

•La normativa fa riferimento ai trust disciplinati dalla legge 16/10/1989, n. 364

Art. 3
La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto

Legge 16 ottobre 1989, n. 364:
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)

I soggetti

- ✓ Disponente o disponenti
- ✓ Beneficiario o beneficiari
- ✓ Guardiano
- ✓ Trustee – Trust Company

I titolari effettivi nel trust

Art. 22, comma 5, D.lgs. 231/2007

«Cumulativamente» l'identità del:

- ✓ Fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- ✓ Guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario
- ✓ Ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- ✓ Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- ✓ Di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con la riforma del D.Lgs. 90/2017 non vi è più nessun riferimento al controllo del 25%

I titolari effettivi nel trust

Art. 22, comma 5, D.lgs. 231/2007

Nei casi più frequenti saranno titolari effettivi:

Titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità dei seguenti soggetti:

- ✓ Disponente o disponenti
- ✓ Beneficiario o beneficiari
- ✓ Guardiano
- ✓ Trustee:
  - Se persona fisica dati della persona fisica
  - Se trust company dati degli amministratori e dei soci

Gli obblighi degli enti e dei trust con riferimento al titolare effettivo dal 4/7/2017

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Dichiarazione responsabile del cliente

Art. 22, comma 1, D.lgs. 231/2007	I clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate relative al titolare effettivo.
Art. 55, comma 3, D.lgs. 231/2007	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veri o falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Obbligo di acquisire i dati della propria titolarità effettiva	
Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.
Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.
Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007	L'amministratore che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Obbligo di comunicare al Registro Imprese i dati del titolare effettivo

Art. 21, comma 1, e comma 3, D.lgs. 231/2007	Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica al Registro delle Imprese.
Art. 21, comma 1, e comma 3, D.lgs. 231/2007	L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione prevista all'articolo 2630 del codice civile (Minimo euro 103,00 massimo euro 1,032,00 per ogni amministratore).

L’adeguata verifica

Ricordiamolo di nuovo:

Dal 4/7/2017 il cliente ha nuovi e precisi obblighi:

I clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, al professionista tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Se fornisce dati non veri o falsi è prevista la reclusione fino a tre anni

L'amministratore di enti e società ha l'obbligo di acquisire la titolarità effettiva del suo ente anche dai propri soci e di conservare il dato per 5 anni ed ha l'obbligo di depositare i dati del titolare effettivo al registro delle imprese.

Se acquisisce dati falsi è prevista la reclusione fino a tre anni e sanzione amministrativa se non deposita

Adeguata verifica del cliente:

QUANDO	CONTENUTO	MODALITA’
Art. 17 D.Lgs. 231/2007	Art. 18 D.Lgs. 231/2007	Art. 19 D.Lgs. 231/2007

Adeguata verifica del cliente:

QUANDO?

I professionisti, procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- in occasione ~~dell'instaurazione di un rapporto continuativo o~~ del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, **disposta dal cliente**, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro

Adeguata verifica del cliente:

QUANDO?

- I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
  - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione** o soglia applicabile;
  - quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Adeguata verifica del cliente:

QUANDO?

- I professionisti adempiono all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Adeguata verifica del cliente:

ESONERO DALL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano**
  - ✓ in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
  - ✓ in relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Adeguata verifica del cliente:

ESONERO DALL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- ✓ Docenze a corsi e convegni
- ✓ Formazione
- ✓ Incarichi dall'Autorità Giudiziaria
- ✓ Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione ex art. 2, comma 3, lett. e) l. 80/2005
- ✓ Perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale
- ✓ Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale

Adeguata verifica del cliente:

CONTENUTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Adeguata verifica del cliente:

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del cliente e dell'esecutore	Si deve svolgere in **presenza del cliente** o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi **forniti dal cliente**, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare **l'esistenza e l'ampiezza del potere** di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.

Adeguata verifica del cliente:

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso **ad altre fonti attendibili e indipendenti**.

Adeguata verifica del cliente:

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del titolare effettivo	Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo **forniti dal cliente**. Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Adeguata verifica del cliente:

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del titolare effettivo	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .

Adeguata verifica del cliente:

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto	Consiste nell'**acquisizione** delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a: •Informazioni sull'instaurazione del rapporto •Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore •Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo •Informazioni sull'attività lavorativa •Situazione economico patrimoniale E nella **verifica della compatibilità** dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

Adeguata verifica del cliente:

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Adempimento	Modalità di adempimento
Controllo costante nel tempo	In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone: •Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. •**aggiornamento** dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

Controllo costante nel tempo

NON ESISTONO REGOLE - PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE

Per ogni classe di rischio andranno definite appropriate misure

Ad esempio secondo gli standard internazionali (Coso Erm Framework) molti operatori finanziari classificano la clientela in quattro segmenti

Rif.	Classe di rischio
I	Irrilevante
B	Basso
M	Medio
A	Alto

IL COME FARE L'ADEGUATA VERIFICA E' STRETTAMENTE LEGATO AL LIVELLO DI RISCHIO CHE IN QUEL MOMENTO SI DEVE GESTIRE

A ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti

Adeguata verifica del cliente:

LA TEMPISTICA PER SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA

ATTIVITA'

Identificazione e **verifica** dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

TEMPISTICA

Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale

Adeguata verifica del cliente:

LA TEMPISTICA PER SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA – caso basso rischio

ATTIVITA'	**Identificazione** del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Identificazione
TEMPISTICA	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale	
ATTIVITA'	**Verifica** dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Verifica
TEMPISTICA	Al più presto e comunque entro **30 giorni** dal conferimento dell'incarico	

Adeguata verifica del cliente:

LA TEMPISTICA PER SVOLGERE L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE NEI CASI DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZAPER LA DIFESA NEL GIUDIZIALE

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di **verifica** dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

IN PRATICA PRIMA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEVO SOLO IDENTIFICARE IL CLIENTE, L'ESECUTORE E IL TITOLARE EFFETTIVO

Adeguata verifica del cliente:

LA REGOLA E' QUELLA DI IDENTIFICARE SEMPRE IL CLIENTE O L'ESECUTORE MEDIANTE LA SUA PRESENZA FISICA

LE UNICHE POSSIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER IDENTIFICARE UN CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE E QUINDI DARE CORSO ALLA PRESTAZIONE SONO LE SEGUENTI:

ACQUISIZIONE DEI DATI DEL CLIENTE DA ATTI PUBBLICI, ARCHIVI CAMERALI, DA PRECEDENTE IDENTIFICAZIONE

ACQUISIZIONE DEI DATI DI TERZI CHE HANNO UN RAPPORTO CON IL CLIENTE E HANNO SVOLTO L'ADEGUATA VERIFICA

ALTRE SOLUZIONI NON VE NE SONO

Adeguata verifica del cliente:

ACQUISIZIONE DEI DATI DA ATTI, ARCHIVI O PRECEDENTE IDENTIFICAZIONE

L'obbligo di **identificazione** si considera assolto, anche **senza la presenza fisica del cliente**, nei seguenti casi:

- per i clienti i cui dati identificativi risultino da **atti pubblici, da scritture private autenticate** o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale
- per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana
- **per i clienti che siano già stati identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti **siano aggiornate e adeguate** rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore

Adeguata verifica del cliente:

ACQUISIZIONE DEI DATI DA TERZI:

Quali dati e informazioni posso acquisire?

a) I dati del cliente

b) I dati del titolare effettivo

c) Le informazioni sullo scopo e natura della prestazione

Il controllo costante non posso farmelo attestare

Adeguata verifica del cliente:

ACQUISIZIONE DEI DATI DA TERZI:

Condizioni:

a) Rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto in corso con il cliente;
b) L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al professionista che se ne avvale;
c) Nella attestazione si deve **confermare corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante** in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce;
d) Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente **sono trasmesse, senza ritardo**, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati **che ne facciano richiesta**

Adeguata verifica del cliente:

ACQUISIZIONE DEI DATI DA TERZI:

Responsabilità:

a) La responsabilità degli obblighi **rimane in capo al professionista che si avvale dell'attestazione** del terzo;

b) I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti.

c) In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

Adeguata verifica del cliente:

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Situazione di rischio basso

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Situazione di rischio alto

Regola:

SI SVOLGONO SEMPRE LE SOLITE ATTIVITA':

- Identificare il cliente, esecutore, verificare la loro identità;
- identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità;
- richiedere informazioni sullo scopo;
- effettuare un controllo costante.

MA CON UNA FREQUENZA, APPROFONDIMENTO ED INTENSITA' DI VERIFICA DIVERSA DALL'ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Adeguata verifica del cliente semplificata:

Quando?

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Pur rimanendo fermo l'obbligo di commisurare l'estensione degli adempimenti al rischio in concreto rilevato, i professionisti tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

Quando il cliente è:

- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;
- Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;

Quando il cliente è residente:

- in aree geografiche a basso rischio:
  - Stati membri
  - Paesi dotati di sistemi di prevenzione

Adeguata verifica del cliente semplificata:

Obblighi:

Tutti i consueti obblighi previsti per l'adeguata verifica ordinaria, senza nessuna esenzione.

Modalità di adempimento

I soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo **dell'estensione e della frequenza** degli adempimenti prescritti in via ordinaria.

L'adeguata verifica semplificata è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Adeguata verifica del cliente rafforzata:

Quando?

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Sempre quando:

- Clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio**
- Cliente o titolare effettivo **persona politicamente esposta**

Valutazione dei seguenti fattori di osservazione:

- Prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- Società che hanno emesso azioni al portatore
- **Società che siano partecipate da fiduciari**
- **Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante**
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta
- **Pagamenti ricevuti da terzi** privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

Adeguata verifica del cliente rafforzata:

Obblighi:

Tutti i consueti obblighi previsti per l'adeguata verifica ordinaria ma con maggiore attenzione.

Modalità di adempimento

- Acquisizione di **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo
- **Approfondimento** degli elementi sullo scopo e sulla natura del rapporto
- Intensificazione della **frequenza** delle procedure per il controllo costante
- Informazioni sull'origine del patrimonio e dei **fondi impiegati**

Impossibilità a svolgere l'adeguata verifica

OBBLIGO DI ASTENSIONE

I professionisti che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, **si astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione.

Parte in un paese ad alto rischio

OBBLIGO DI ASTENSIONE

I soggetti obbligati **si astengono** dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte **società fiduciarie, trust, società anonime** o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Sanzioni

Art. 55, D.Lgs. 90/2017 – Sanzioni penali

- **Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, **falsifica i dati e le informazioni** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

- **Chiunque** essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, **utilizza dati e informazioni falsi** relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Sanzioni

Art. 56, D.Lgs. 90/2017 - Sanzioni amministrative

Condotte sanzionate:

- Mancata identificazione e verifica del cliente o dell'esecutore
- Mancata identificazione e verifica del titolare effettivo
- Mancata acquisizione delle informazioni sullo scopo e natura
- Violazione dell'obbligo di astensione

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro.

Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

Sanzioni

Art. 58, D.Lgs. 90/2017 - Sanzioni amministrative

Condotta punibile:

Nei casi in cui i soggetti obbligati, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di **adeguata verifica** della clientela e di **conservazione** da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000 euro.

Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 30.000** euro **a 300.000** euro.

Se producono un vantaggio economico:

a)è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.
b)è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

Grazie per l'attenzione